

IL DIVIETO DI detenzione di armi

PER CONFIGURARE IL DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI È SUFFICIENTE UNA SITUAZIONE DI POTENZIALE PERICOLO. (T.A.R. PERUGIA, SEZ. I, 19/02/2016, N. 123)

LO SVILUPPO DEI SOCIAL NETWORK, OLTRE A FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI INFINITE RELAZIONI VIRTUALI, HA PORTATO MOLTI UTENTI A ISOLARSI DALLA VITA REALE E A RINCORRERE INCONSCIAMENTE OGNI FORMA DI POPOLARITÀ, COSÌ ACCENDENDO ENORMI RIFLETTORI SULLA PROPRIA VITA PRIVATA ANCHE DURANTE LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI AVENTI VALENZA MINACCIOSA ANCORCHÉ NON INTEGRANTI RESPONSABILITÀ PENALI. LA SUCCESSIVA SENTENZA, IN MATERIA DI ARMI E MUNIZIONI, OLTRE A CONFERMARE ULTERIORMENTE L'AMPIA DISCREZIONALITÀ DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, METTE IN LUCE UNA SEVERA PRONUNCIA NEI CONFRONTI DI UN TITOLARE DI PORTO D'ARMI IL QUALE, ABUSANDO DI UN MEZZO DIVULGATIVO DI MASSA COME FACEBOOK, SI È VISTO NEGARE LA CONCESSIONE DELLA LICENZA CON PERDITA DEL REQUISITO DI AFFIDABILITÀ.

Invero, l'art.39 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) dispone che "Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne (1)."

Prendo pertanto spunto dal caso occorso al titolare di porto d'armi per dire che la decisione del T.A.R. potrebbe estendersi ad ogni soggetto che violi le norme della normale diligenza anche per l'ostentazione di analoghe condotte in ambito venatorio, le stesse che talvolta mortificano l'intera categoria costituita da persone molto attente al rispetto delle leggi e soprattutto delle regole deontologiche. Lascio ai lettori ogni ulteriore commento.

Il divieto di detenzione d'armi, avendo la finalità di prevenire la commissione di reati e di fatti lesivi dell'incolumità pubblica, non necessita che l'abuso da cui fare derivare il

provvedimento si sia effettivamente verificato, essendo sufficiente che sussista una situazione di potenziale pericolo, l'Autorità di Polizia, in definitiva, nella sua discrezionalità, può ritenere valutabili anche quei comportamenti che, pur non integrando responsabilità penali, facciano ritenere che sia venuto meno il requisito dell'affidabilità. D'altro canto, occorre considerare che il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume contenuto di permesso concessorio, in deroga al divieto di portare armi sancito dall'art. 699 del cod. pen. e dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, di conseguenza, in tale quadro, il controllo effettuato dall'Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa.

In fatto



Il ricorrente impugna il provvedimento del dirigente della Prefettura di Perugia in data 20 marzo 2014, recante divieto di detenzione di armi e munizioni.

Esponde che tale provvedimento deriva da una segnalazione da parte della Compagnia dei Carabinieri di OMISSIS, traente origine dal fatto che nel suo profilo facebook, con riguardo al tema dell'uccisione di cani allo scopo di commettere furti nelle abitazioni nella zona di residenza, è stata pubblicata una sua foto che lo ritrae con un'arma in pugno e con l'invito a farne uso.

A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di diritto:

- Violazione degli artt. 7, 8 e 13 della legge n. 241 del 1990; difetto di istruttoria, eccesso di potere, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento in assenza di esigenze di urgenza nel provvedere.

- Violazione degli artt. 7, 8 e 13 della legge n. 241 del 1990; difetto di motivazione, in quanto dette esigenze di urgenza non sono comunque state rappresentate nella motivazione del provvedimento.

- Eccesso di potere per travisamento dei fatti

e difetto dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, irragionevolezza ed arbitrarietà, lamentandosi che il supporto motivazionale del provvedimento gravato è incentrato sulla discussione, in un social network, dei fatti accaduti nella zona ove il ricorrente risiede e sulla fotografia che lo ritrae con una pistola in pugno, con invito a farne uso; il che peraltro non consente una valutazione della personalità e "non costituisce di per sé indice di inaffidabilità di un soggetto che non è mai stato denunciato e non ha procedimenti penali pendenti.



BASTA MOLTO POCO

-Violazione dell'art. 39 del T.U.L.P.S. in combinato disposto con l'art. 3 della legge n. 241 del 1990; difetto di motivazione, nell'assunto che la pubblicazione sul profilo facebook di immagini aventi valenza minacciosa non esaurisce la valutazione di inaffidabilità della persona.

-Violazione degli artt. 39 e 43 del T.U.L.P.S., difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, allegandosi che il pericolo di abuso delle armi deve essere adeguatamente comprovato e richiede una specifica valutazione non del singolo episodio, ma della personalità del soggetto, con conseguente giudizio prognostico.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata controdeducendo alle censure avverse e chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del 18 novembre 2015 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione

In diritto

Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro complementarietà, si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, e comunque l'omessa esternazione delle ragioni di urgenza idonee a derogare alla regola del contraddittorio procedimentale

I motivi non appaiono meritevoli di positiva valutazione.

Ed invero il provvedimento prefettizio ex art.

39 del T.U.L.P.S. rientra sicuramente (in forza di una giurisprudenza così consolidata che non è neppure il caso di richiamare) tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento. La tesi di parte ricorrente secondo cui nel caso di specie tale situazione di urgenza non potrebbe ritenersi in re ipsa, in quanto il ricorrente è titolare da lungo tempo del porto d'armi non persuade sul piano logico, prima ancora che giuridico, in quanto il provvedimento di divieto di detenzione delle armi ha natura cautelare, e rispetto allo stesso l'urgenza è qualificata dal pericolo della compromissione degli interessi pubblici (ordi-

ne e sicurezza pubblica) che caratterizzano la misura preventiva. Ne discende che l'esigenza di celerità diviene attuale in correlazione con l'apprezzamento, sotto il profilo del pericolo dell'abuso, di una determinata condotta, purché significativa, nella sua connotazione, di una prognosi sul pericolo di abuso.

Il terzo ed il quarto motivo contestano il fondamento motivazionale del provvedimento, nell'assunto che quanto riportato sul profilo Facebook del ricorrente non è di per sé idoneo ad evincere la reale personalità del soggetto.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Ed invero il divieto di detenzione d'armi, avendo la finalità di prevenire la commissione di reati e di fatti lesivi dell'incolumità pubblica, non necessita che l'abuso da cui fare derivare il provvedimento si sia effettivamente verificato, essendo sufficiente che sussista una situazione di potenziale pericolo; l'Autorità di Polizia, in definitiva, nella sua discrezionalità, può ritenere valutabili anche quei comportamenti che, pur non integrando responsabilità penali, facciano ritenere che sia venuto meno il requisito dell'affidabilità.

La circostanza, costituente il nucleo fattuale della motivazione provvedimento, che nel profilo facebook del sig. OMISSIS si faccia riferimento a forme di "autotutela" della proprietà privata e sia pubblicata una foto con un'arma

Essendo sufficiente che sussista una situazione di potenziale pericolo; l'Autorità di Polizia, in definitiva, nella sua discrezionalità, può ritenere valutabili anche quei comportamenti che, pur non integrando responsabilità penali, facciano ritenere che sia venuto meno il requisito dell'affidabilità





in pugno e l'invito a farne uso costituisce un elemento di valutazione, da parte dell'Amministrazione, non incongruo od illogico, tale dunque da non superare il limite sistemico del sindacato giurisdizionale consentito al giudice amministrativo.

D'altro canto, occorre considerare che il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce una mera autorizzazione di Polizia, ma assume contenuto di permesso concessorio, in deroga al divieto di portare armi sancito dall'art. 699 del cod. pen. e dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975; di conseguenza, in tale quadro, il controllo effettuato dall'Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente

apprezzamento di detta Autorità l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa (Cons. Stato, Sez. III, 19 gennaio 2015, n. 116).

Con il quinto ed ultimo mezzo si deduce che il pericolo delle armi deve essere comprovato ed accompagnato da un giudizio prognostico, non potendosi connettere ad un singolo episodio. Anche tale motivo è infondato, in quanto, come emerge dall'esposizione che precede, il potere dell'Amministrazione non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, ragione per cui non occorre un obiettivo ed accertato abuso delle

armi, ma è sufficiente la sussistenza di una o più circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.

In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto in ragione dell'infondatezza delle censure dedotte.

La peculiarità della fattispecie trattata costituisce un giusto motivo per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio (cfr. DJ-sez. Giurisp.)